



Città di Andria

**SERVIZIO
ENTRATE**

REGOLAMENTO
PER L'OCCUPAZIONE
DI SPAZI
ED AREE PUBBLICHE
E PER L'APPLICAZIONE
DELLA RELATIVA TASSA

Approvato con delibera consiliare n. 43 del 28/04/1994,
modificata con delibera consiliare n.46 del 11/03/1996 e
n. 18 del 27/03/2007

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 1

Oggetto

Il presente regolamento disciplina nel territorio del Comune le modalità per la richiesta, il rilascio e la revoca delle concessioni e delle autorizzazioni, nonché le modalità di applicazione della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche (T.O.S.A.P.) di cui al Capo II del Decreto Legislativo 15.11.1993, n.507, in seguito chiamato decreto, modificato con Decreto Legislativo 28.12.1993, n.566.

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE

Art. 2

Disciplina per il rilascio della concessione e/o autorizzazione di occupazione

1. L'occupazione di suolo pubblico: con opere e depositi, con griglie, pietre forate, vetrocementi, botole, passi carrabili (compresi gli accessi a stazioni di erogazione di carburante), apparecchi automatici di distribuzione di tabacchi e simili, vetrinette murali e tende, colonnine di sostegno, pali pubblicitari, È soggetta ad apposita autorizzazione che viene rilasciata dal Sindaco.
2. L'occupazione di suolo pubblico: con pali, pali e fili telefonici e per trasporto energia elettrica, binari di raccordo ferroviario, chioschi per vendita frutta e verdura, di bibite, gelati, dolciumi, giornali e simili, é soggetta ad apposita autorizzazione che viene rilasciata dal Sindaco, previa deliberazione della Giunta Comunale.
3. Sulle domande per vetrinette murali, tende, colonnine di sostegno, pali pubblicitari e chioschi occorre il parere della Commissione Edilizia.
4. L'occupazione di sottosuolo pubblico con stazioni di distribuzione di carburanti e lubrificanti È soggetta ad apposita concessione rilasciata dal Sindaco, previa deliberazione della Giunta Comunale.
5. L'occupazione di sottosuolo pubblico: con condutture, cavi, impianti vari, cisterne e fosse biologiche É parimenti soggetta ad apposita concessione che viene rilasciata dal Sindaco, previa deliberazione della Giunta Comunale.
6. Sulle domande per impianto di distribuzione di carburanti e lubrificanti occorre il preventivo parere della Commissione Edilizia.

Art. 3

Divieto di occupazione senza concessione e/o autorizzazione

- 1.É fatto divieto di occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, nonché gli spazi sovrastanti o sottostanti tale spazi od aree, senza specifica concessione e/o autorizzazione comunale rilasciata dal Sindaco su richiesta dell'interessato.
- 2.Tale concessione e/o autorizzazione non é necessaria per le occupazioni occasionali o nei singoli casi espressamente previsti dal presente Regolamento.

Art. 4

Domanda per il rilascio della concessione e/o autorizzazione

1. Chiunque intende occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, deve inoltrare domanda, in carta legale, all'Amministrazione Comunale (art. 50, commi 1 e 2).
2. Ogni domanda deve contenere le generalità complete, la residenza ed il codice fiscale del richiedente, l'ubicazione dettagliata del suolo o spazio che si desidera occupare, le esatte misure e la durata dell'occupazione, le modalità dell'uso, nonché la dichiarazione che il richiedente é disposto a sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento e nelle leggi in vigore, e a tutte le altre norme che l'Amministrazione Comunale intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta ed a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà.
3. Qualora l'occupazione comporti opere che rivestano carattere di particolare importanza, la domanda dovrà essere corredata da disegni e grafici, con relative misure, atti ad identificare l'opera stessa.
4. Inoltre l'Amministrazione Comunale potrà richiedere un deposito cauzionale in contanti, ovvero con idonea garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, nella misura che sarà stabilita dal competente ufficio, per le occupazioni che devono essere precedute da lavori, che comportino la rimessa in pristino dei luoghi al termine della concessione o da cui possano derivare danni al demanio comunale o a terzi, o in particolari circostanze che lo giustificano.
5. Dovranno essere prodotti tutti i documenti che l'Amministrazione richiederà, in attuazione di disposizioni che la Giunta Comunale adotterà entro 30 giorni dall'approvazione del presente regolamento.
6. Qualora l'occupazione riguardi casi particolari, l'Amministrazione, entro trenta giorni dalla domanda, potrà richiedere documenti, atti, chiarimenti e quant'altro necessario ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.
7. Per le occupazioni temporanee la domanda deve essere prodotta almeno trenta giorni prima della data di richiesta dell'occupazione.

Art. 5

Mestieri girovaghi, artistici e commercio su aree pubbliche in forma itinerante

1. Coloro che esercitano mestieri girovaghi (cantautore, suonatore, ambulante, funambolo, ecc.) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici individuati dal Comune sui quali é consentito lo svolgimento di tali attività, senza aver ottenuto il permesso di occupazione.
2. Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso di occupazione. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di un'ora ed in ogni caso tra un punto e l'altro della sosta dovranno intercorrere almeno cinquecento metri, ai sensi della Legge n.112/91.

Art. 6

Concessione e/o autorizzazione

1. Nell'atto di concessione e/o autorizzazione rilasciato dalla competente autorità comunale sono indicate: la durata dell'occupazione, la misura dello spazio concesso, le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione e/o autorizzazione e le eventuali condizioni che portano automaticamente alla decadenza o revoca della medesima (art. 50, comma 1).
2. La concessione deve inoltre contenere l'espressa riserva che il Comune non assume alcuna responsabilità per gli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio della occupazione.
3. É fatta salva in ogni caso l'obbligatorietà per il concessionario di non porre in essere alcun intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.
4. Ai sensi dell'art. 38, comma 4, sono soggette ad imposizione comunale le occupazioni su strade statali o provinciali che attraversano il centro

abitato del Comune.

5. La competente autorità comunale dovrà esprimersi sulla concessione e/o autorizzazione o sul diniego, da motivarsi, per le occupazioni permanenti entro sessanta giorni dalla domanda o, negli stessi termini, dalla data di presentazione della documentazione integrativa di cui al comma 5 dell'art. 4 del presente Regolamento.

6. Per le occupazioni temporanee il provvedimento per la concessione o diniego, da motivarsi, dovrà essere espresso almeno quindici giorni lavorativi antecedenti la data per cui si richiede l'occupazione. Decorso tale termine la richiesta s'intende accolta.

7. In deroga a quanto previsto dal presente articolo e dai successivi, per i soggetti di cui al comma 2) dell'art.5 valgono le norme previste dalla Legge n.112 del 28 marzo 1991 e dal relativo Regolamento approvato con Decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato di concerto con il Ministro della Sanità del 4.6.1993, n.248.

8. Nel caso in cui lo stesso suolo pubblico sia richiesto da pi- persone, l'autorizzazione alla concessione É accordata a colui che ha presentato per prima la domanda; per quelle presentate nel medesimo giorno si procederà mediante sorteggio. In ogni caso, resta impregiudicata la discrezionalità del Comune nell'accordare le autorizzazioni di cui trattasi.

9. Il Comune per le concessioni e/o autorizzazioni inerenti steccati, impalcature, ponti ed altro si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari.

Art. 7

Occupazioni d'urgenza

1. Per far fronte a situazioni d'emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di autorizzazione e/o di concessione che verrà rilasciato a sanatoria.

2. In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione e/o la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione al competente ufficio comunale via fax o con telegramma. L'ufficio provvederà ad accertare se esistevano le condizioni d'urgenza. In caso negativo verranno applicate le eventuali sanzioni di legge, nonché quelle espressamente previste nel presente Regolamento.

3. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto a riguardo dall'art. 30 e seguenti del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada.

Art. 8

Rinnovo della concessione e/o autorizzazione

1. Coloro che hanno ottenuto la concessione e/o autorizzazione dell'occupazione, ai sensi dell'art. 4 del presente regolamento, possono richiederne il rinnovo motivando la necessità sopravvenuta (art. 50, comma 2).

2. Tale richiesta di rinnovo deve essere redatta con la stessa modalità per il rilascio prevista dai precedenti articoli.

3. La domanda di rinnovo deve essere comunque prodotta, per le occupazioni temporanee, almeno quindici giorni lavorativi prima della scadenza e deve contenere anche gli estremi della concessione originaria e copia delle ricevute di pagamento della Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche e del canone di concessione, se dovuto.

Art. 9

Decadenza della concessione e/o autorizzazione

1. Sono cause di decadenza della concessione e/o autorizzazione:
 - le reiterate violazioni, da parte del concessionario o di altri soggetti in sua vece, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
 - la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione dei suoli;
 - l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti e, comunque, di quanto prescritto nella concessione e/o autorizzazione;
 - la mancata occupazione del suolo avuto in concessione e/o autorizzazione senza giustificato motivo, nei trenta giorni successivi alla data di rilascio dell'atto, nel caso di occupazione permanente e nei quindici giorni successivi, nel caso di occupazione temporanea;
 - la mancata occupazione del suolo avuto in concessione e/o autorizzazione senza giustificato motivo per tre mesi consecutivi;
 - il mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico, del canone di concessione se dovuto e della cauzione se richiesta.
2. Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza la tassa già assolta non verrà restituita.

Art. 10

Revoca della concessione e/o autorizzazione

1. La concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo, soprassuolo o sottosuolo pubblico é sempre accordata con facoltà di revoca, modifica o sospensione, in qualsiasi momento, per motivi di pubblico interesse a giudizio insindacabile del Sindaco o della Giunta.(art. 41, comma 1).
2. Il provvedimento di revoca, modifica o sospensione delle autorizzazioni o concessioni sarà notificato agli interessati nelle forme di legge e dovrà contenere il termine per l'osservanza.
3. In caso di revoca, modifica o sospensione l'Amministrazione restituirà la tassa o il canone già pagati per il periodo non usufruito, senza alcuna corresponsione di interessi o quant'altro.

Art. 11

Obblighi del concessionario

1. Le concessioni e/o autorizzazioni per occupazioni permanenti e temporanee di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne é consentita la cessione.
2. Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza e al personale dei competenti uffici comunali appositamente autorizzati dal Sindaco, l'atto di concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo pubblico.
3. É pure fatto obbligo al concessionario oltre che di osservare le specifiche disposizioni riportate nell'atto di concessione e/o autorizzazione, di mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti.
4. Qualora dall'occupazione derivino danni al suolo oggetto della concessione, il concessionario é tenuto al ripristino dello stesso a proprie spese.
5. Il titolare dell'autorizzazione o concessione deve limitare l'occupazione allo spazio assegnato e non protrarre la stessa oltre la durata stabilita. Inoltre, deve eseguire tutti i lavori necessari per porre in pristino il suolo occupato al termine della concessione e disporre, se del caso, i lavori sul suolo pubblico avuto in concessione in modo da non danneggiare le opere esistenti, ovvero prendere gli opportuni accordi con il Comune per ogni eventuale modifica delle opere già in atto, restando inteso che le conseguenti spese faranno carico al concessionario medesimo.
6. Le spese di qualsiasi tipo inerenti e conseguenti al rilascio dell'autorizzazione o concessione sono ad esclusivo carico del titolare della stessa.

Art. 12

Occupazioni abusive

1. Le occupazioni effettuate senza titolo o venute a scadere e non rinnovate sono considerate abusive e passibili delle sanzioni civili secondo le norme in vigore, in aggiunta al pagamento della tassa dovuta. Per la loro cessazione il Comune ha, inoltre, facoltà, a norma dell'art.823 c.c., sia di procedere in via amministrativa, sia di avvalersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà e del possesso regolati dal codice civile. Per le relative modalità procedurali si applicano le disposizioni contenute nell'art. 38 del presente regolamento.

2. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche il Sindaco, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria ordinanza per la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione é effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché di quelle di custodia.

Art. 13

Costruzione gallerie sotterranee

1. Ai sensi dell'art. 47 comma 4 del decreto, il Comune, nel caso di costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, oltre alla tassa di cui al comma 1 dell'art. 47 del decreto, impone un contributo "una tantum" pari al cinquanta per cento delle spese di costruzione delle gallerie ai soggetti beneficiari dell'opera realizzata.

Capo II

DISPOSIZIONI GENERALI DI NATURA TRIBUTARIA

Art. 14

Classificazione del Comune

1. Ai sensi dell'art. 43 comma 1, del decreto, questo Comune, agli effetti dell'applicazione della T.O.S.A.P., appartiene alla terza classe.
2. La presa d'atto della classificazione del Comune dovuta a variazione della popolazione residente sarà effettuata con deliberazione di Giunta Comunale; con la stessa dovranno anche essere modificate conseguentemente le tariffe, nei termini previsti dall'art. 40, comma 3, del decreto.

Art. 15

Suddivisione del territorio in categorie

1. In ottemperanza dell'art. 42, comma, 3 del decreto, il territorio di questo Comune si suddivide in cinque categorie come da elenco di classificazione delle aree pubbliche approvato con apposito separato atto deliberativo ai sensi dell'art. 56, comma 2º, del decreto.

Art. 16

Tariffe

1. Le tariffe sono deliberate dal Consiglio Comunale con le regole del comma 169 dell'art. 1 della legge 296/2006.
2. Ai sensi dell'art. 42, comma 6, del decreto, la tassa É determinata in base alle misure minime e massime previste dagli artt. 44, 45, 47, 48 del

decreto.

3. Le misure di cui ai predetti articoli costituiscono i limiti di variazione delle tariffe o della tassazione riferiti alla prima categoria ed articolati, ai sensi dell'art. 42 comma 6, nelle seguenti proporzioni:

- prima categoria cento per cento(100%);
- seconda categoria ottanta per cento(80%);
- terza categoria sessanta per cento (60%)
- quarta categoria cinquanta per cento (50%)
- quinta categoria trenta per cento (30%).

Art. 17

Soggetti passivi

1. Ai sensi dell'art. 39 del decreto, la tassa é dovuta dal titolare dell'atto di concessione e/o autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del territorio comunale.

2. Ai sensi dell'art. 38, comma 4, del decreto, sono soggette all'imposizione comunale le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, su tratti di strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato del Comune.

Art. 18

Denuncia occupazioni permanenti

1. I soggetti passivi devono presentare denuncia per l'applicazione della relativa tassa.

2. Per le occupazioni permanenti, ai sensi dell'art. 50 del decreto, la denuncia, redatta sugli appositi moduli predisposti e gratuitamente disponibili presso la Sezione Tributi del Comune, deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima.

3. L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempre che non si verificino variazioni nella occupazione.

Art. 19

Durata dell'occupazione

1. Ai sensi dell'art. 42, comma 1, del decreto ed ai fini dell'applicazione della tassa, le occupazioni sono permanenti o temporanee:

- a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di atto di concessione e/o autorizzazione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
- b) si considerano temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

Art. 20

Criterio di applicazione della tassa

1. Ai sensi dell'art. 42, comma 4 del decreto la tassa é commisurata alla superficie occupata, espressa in metro quadrato o metro lineare con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali.

2. Non si fa luogo alla tassazione delle occupazioni che, in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato lineare.

3. La tassa é commisurata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione: le strade, le piazze, gli spazi e quant'altro oggetto

del tributo sono inclusi nelle cinque categorie di cui all'art. 15 ed all'elenco di classificazione approvato ai sensi di legge.

4. Per le occupazioni permanenti la tassa é dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma, in unica soluzione, e si applica, sulla base delle misure di tariffa per le varie categorie ed in base alla vigente classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche.

Art. 21

Misura dello spazio occupato

1. Ai sensi dell'art. 42, comma 4, del decreto, la tassa é commisurata alla superficie occupata e, nel caso di più occupazioni, anche di misura inferiore al mq. o ml. e anche della stessa natura, si determina autonomamente per ciascuna di esse.

2. Le occupazioni temporanee del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, effettuati nella stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato o metro lineare superiore.

3. Per le occupazioni soprassuolo, purché aggettanti almeno dieci centimetri dal vivo del muro, l'estensione dello spazio va calcolata sulla proiezione ortogonale del maggior perimetro del corpo sospeso nello spazio aereo; viene così stabilita la superficie su cui determinare il tributo.

Art. 22

Passi carrabili

1. Per passo carrabile si intende il manufatto così come definito dal 4° comma dell'art. 44 del decreto.

2. Ai sensi dell'art. 44 comma 5, del decreto la superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro 'convenzionale'.

Art. 23

Autovetture per trasporto pubblico

1. Ai sensi dell'art. 44, comma 12, del decreto, per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.

2. L'imposta complessiva dovuta per l'intero territorio per le superfici di cui al comma precedente é proporzionalmente assolta da ciascun titolare di autovettura che fruisce di detti spazi.

Art. 24

Distributori di carburante

1. Ai sensi dell'art. 48, dal comma 1 al comma 6, del decreto la tassa stabilita per i distributori di carburante nella tariffa, va riferita a quelli muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore ai 3.000 litri. Se il serbatoio é di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di 1/5 per ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri.

2. É ammessa tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

3. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati fra loro, la tassa viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di 1/5 ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri degli altri serbatoi.

4. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.

5. La tassa é dovuta esclusivamente per le occupazioni del suolo e sottosuolo effettuata con colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su una superficie non superiore a mq. 4.

6. Le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati comunque utilizzati, sono soggette alla tassa di occupazione di cui all'art. 16 del presente regolamento, salvo che per convenzione non siano dovuti diritti maggiori.

Art. 25

Apparecchi per la distribuzione dei tabacchi

1. Ai sensi dell'art. 48, comma 7, del decreto per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo pubblico é dovuta una tassa annuale, come da tariffa.

Art. 26

Occupazioni temporanee Criteri e misure di riferimento

1. Ai sensi dell'art. 45, commi 1 e 2, del decreto sono temporanee le occupazioni inferiori all'anno.

2. La tassa si applica, in relazione alle ore di occupazione, in base alle misure giornaliere di tariffa:

tariffa unitaria : 24 x n. ore occupazione

3. Per le occupazioni temporanee si applica: fino a 14 giorni tariffa intera; oltre 14 giorni e fino ai 30 giorni il venticinque per cento di riduzione; oltre i 30 giorni il cinquanta per cento di riduzione.

4. Ai sensi dell'art. 47, comma 5, del decreto per le occupazioni temporanee di suolo, sottosuolo e soprassuolo stradale con cavi, condutture ed impianti in genere, la tassa é determinata ed applicata in misura lineare, secondo la tariffa.

Art. 27

Occupazione sottosuolo e soprassuolo Casi particolari

1. Ai sensi degli artt. 46, comma 1 e 47, comma 1, del decreto per le occupazioni permanenti del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere, ed altri manufatti destinati all'esercizio e manutenzione delle reti di erogazioni di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, la tassa é determinata forfettariamente, in base alla lunghezza delle strade comunali, per la parte di esse effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio.

Art. 28

Maggiorazioni della tassa

1. Ai sensi dell'art. 42, comma 2, del decreto per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20 per cento.

2. Ai sensi dell'art. 45, comma 4, per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo

viaggiante, la tariffa unica su tutto il territorio comunale é pari a quella della terza categoria aumentata del venti per cento.
3. Ai sensi dell'art. 45 comma 6, per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune con apposito provvedimento, si applica la tariffa base senza maggiorazioni.

Art. 29

Riduzioni della tassa per occupazioni permanenti

1. In ordine a quanto disposto dal decreto vengono stabilite le seguenti riduzioni della tariffa ordinaria della tassa:

- 1) ai sensi dell'art. 42, comma 5, le superfici eccedenti i 1.000 metri quadrati sono calcolati in ragione del 10%.
- 2) ai sensi dell'art. 44, comma 1, e dell'art. 45, comma 2, lettera c), per le occupazioni permanenti e temporanee di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo, le tariffe sono ridotte all'80 per cento.
- 3) ai sensi dell'art. 44, comma 2, la tariffa per le occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti sul suolo é ridotta al 30 per cento.
- 4) ai sensi dell'art. 44, comma 3, per i passi carrabili la tariffa é ridotta al 50 per cento.
- 5) ai sensi dell'art. 44, comma 6, per i passicarrabili costruiti direttamente dal Comune, la tassa é calcolata in riferimento ad una superficie non superiore ai mq. 9. L'eventuale maggiore superficie eccedente i 9 mq. é calcolata in ragione del 10 per cento.
- 6) ai sensi dell'art. 44, comma 8, per gli accessi carrabili o pedonali, esclusi dall'imposizione ai sensi del successivo terzo comma dell'art. 33 del presente regolamento e per una superficie massima di 10 mq., qualora su espressa richiesta degli aventi diritto ed apposita concessione e/o autorizzazione della Amministrazione Comunale, e previo rilascio di apposito cartello segnaletico col quale si vieta la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi, compreso l'avente diritto di cui sopra, la tariffa ordinaria é ridotta al 30 per cento.
- 7) ai sensi del comma 9 dell'art. 44, la tariffa é ridotta al 10 per cento per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto.
- 8) ai sensi dell'art. 44, comma 10, per i passi carrabili di accesso agli impianti per la distribuzione dei carburanti, la tassa é ridotta al 40 per cento.

Art. 30

Passi carrabili Affrancazione dalla tassa

1. Ai sensi dell'art. 44, comma 11, del decreto la tassa relativa all'occupazione con i passi carrabili può essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del tributo. In ogni caso, ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenerne l'abolizione con apposita domanda al Comune. La messa in pristino dell'assetto stradale é effettuata a spese del richiedente.

Art. 31

Riduzione tassa per occupazioni temporanea

1. Ai sensi dell'art. 45 del decreto:

- comma 2/c - Per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo, la tariffa é ridotta all'80 per cento;
- comma 3 - Per le occupazioni con tende e simili, la tariffa é ridotta al 30 per cento e, ove siano poste a copertura, ma sporgenti, di banchi di vendita nei mercati o di aree già occupate, la tassa va determinata con riferimento alla superficie in eccedenza
- comma 5 - Le tariffe sono ridotte al 50% per le occupazioni realizzate da pubblici esercizi e da venditori ambulanti e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto;
- comma 5 ed art. 42, comma 5 - Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante le tariffe sono ridotte dell'80 per cento. Inoltre, per tale utenza, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento fino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1.000 mq., e del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq.;
- comma 7 - Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive si applica la tariffa ridotta dell'80 per cento;
- comma 8 - Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, si dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50 per cento;
- comma 6 bis - Le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia sono ridotte del 50 per cento.

Art. 32

Esenzione dalla tassa

1. Sono esenti dal pagamento della tassa tutte le occupazioni di cui all'art. 49 del decreto:
 - a) occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti pubblici per finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, nonché le aste delle bandiere;
 - c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale, durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
 - d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che si sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
 - e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
 - f) le occupazioni di aree cimiteriali.
 - g) gli accessi carrabili destinati ai soggetti portatori di handicap.
 - h) le occupazioni permanenti e temporanee del sottosuolo con condutture idriche necessarie per l'attività agricola;
 - i) gli accessi pedonali su strade interpoderali comunali;
 - l) tutte le occupazioni di qualsiasi natura la cui tassa ammonta ad un importo inferiore alle ventimila lire.
2. Sono inoltre esenti le seguenti occupazioni occasionali:
 - a) commercio ambulante itinerante: soste fino a 60 minuti;
 - b) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie é esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al vigente Regolamento di Polizia Urbana;

- c) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore ad un'ora;
- d) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi od effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
- e) occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore.
- f) occupazioni di coloro i quali promuovono manifestazioni o iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati

Art. 33

Esclusione dalla tassa

1. Ai sensi dell'art. 38 comma 2, la tassa non si applica alle occupazioni effettuate con balconi, verande, box-windows e simili infissi di carattere stabile, alle occupazioni permanenti o temporanee di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al demanio dello Stato nonché delle strade statali o provinciali per la parte di esse non ricompresa all'interno del centro abitato.
2. Ai sensi dell'art. 38, comma 5, sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune od al Demanio statale.

Art. 34

Forme di gestione del servizio

Il servizio per l'accertamento e la riscossione della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche É gestito direttamente dal Comune. Peraltro, il Comune si riserva la facoltà di affidare in concessione detto servizio ad apposita azienda speciale di cui all'articolo 22, comma III, della Legge 8.6.1990, n.142, o ai soggetti iscritti all'Albo dei Concessionari per i Tributi Locali qualora tale forma di gestione risulti pi- conveniente sotto il profilo economico-funzionale, ovvero mediante affidamento con le ulteriori modalità di cui al citato art.22 della Legge n.142/90.

Art. 35

Funzionario responsabile

1. In caso di gestione diretta il Comune designa un funzionario a cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del pubblico servizio che sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi. Il Comune É tenuto a comunicare alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze il nominativo di detto funzionario entro 60 gg. dalla sua nomina.
2. Nel caso di gestione in "concessione", le attribuzioni di cui sopra spettano al concessionario.
3. Il Funzionario responsabile, o il concessionario, entro il mese di gennaio di ciascun anno dovrà inviare all'Amministrazione Comunale una dettagliata relazione sull'attività svolta nel corso dell'anno precedente con particolare riferimento ai risultati conseguiti sul fronte della lotta all'evasione, con la proposizione delle eventuali iniziative ritenute utili per il miglioramento del pubblico servizio.

Art. 36

Accertamenti

1. In riferimento alle denunce presentate, il Comune procede in primo luogo al controllo delle stesse, alla verifica dei versamenti effettuati e sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dagli stessi provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo dandone comunicazione al contribuente nei sei mesi successivi alla data di presentazione delle denunce e di effettuazione dei versamenti.
2. L'eventuale integrazione della somma già versata a titolo di tassa, determinata a seguito di controllo e verifica e accettata dal contribuente, è effettuata mediante versamento con apposito conto corrente postale entro 60 gg. dal ricevimento della comunicazione.
3. Nei casi di infedeltà, inesattezza e incompletezza delle denunce, ovvero in caso di omessa presentazione delle denunce stesse, il Comune procederà alla emissione di un avviso di accertamento, in rettifica o d'ufficio, motivato nel quale sono indicati la tassa dovuta, le soprattasse e gli interessi liquidati, nonché il termine di gg.60 per il pagamento.
4. Gli accertamenti, sia in rettifica che d'ufficio, devono essere notificati al contribuente a pena di decadenza, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la denuncia è stata presentata o a quello in cui la denuncia avrebbe dovuto essere presentata (legge n. 296/2006 art1 comma 161).
5. Nel caso in cui la tassa risulti totalmente o parzialmente non assolta per pi- anni, l'avviso di accertamento deve essere notificato nei modi e nei termini di cui sopra separatamente per ciascun anno.

Art. 37 Contenzioso

1. Il cittadino può proporre ricorso contro ogni atto inerente la tassa per l'occupazione spazi nei modi e nei termini stabiliti dalla legge., per il contenzioso amministrativo.

Art. 38

Sanzioni

1. Soprattasse

- Per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa si applicano le sanzioni di cui all'art. 53 del decreto.
- Per l'omessa, tardiva o infedele denuncia si applica una soprattassa pari al 100 per cento dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.
- Per l'omesso, tardivo o parziale versamento è dovuta una soprattassa pari al 20 per cento dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.
- Per la tardiva presentazione della denuncia e per il tardivo versamento, effettuati entro trenta giorni successivi alla scadenza, le soprattasse sono ridotte rispettivamente alla metà ed al 10 per cento.
- Sulle somme dovute a titolo di tassa e soprattassa si applicano gli interessi moratori in ragione del 7 per cento per ogni semestre compiuto.

2. Pene pecuniarie

- Per l'omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia e per qualsiasi altra violazione al presente regolamento si applica una pena pecuniaria da L. 50.000 a L. 150.000, da determinare in base alla gravità della violazione.
- La determinazione dei criteri è demandata ad apposita ordinanza sindacale e l'applicazione è irrogata dal Funzionario responsabile del servizio.
- La pena pecuniaria è irrogata separatamente all'imposta e relativi accessori e negli stessi termini per il recupero dell'imposta non dichiarata o dovuta. Dovrà essere motivatamente esposto l'oggetto della violazione commessa e l'ammontare della sanzione irrogata.

Art. 39

Versamento della tassa

1. Per le occupazioni permanenti il versamento della tassa dovuta per l'intero anno del rilascio della concessione e/o autorizzazione deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e/o autorizzazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio medesimo.
2. Negli anni successivi a quello del rilascio in mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento deve essere effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno.
3. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del comune, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non é superiore a cinquecento lire o per eccesso se é superiore.
4. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia é assolto con il pagamento della tassa e la compilazione di apposito modulo di versamento in conto corrente, da effettuarsi in concomitanza al rilascio del relativo atto di concessione e/o autorizzazione.
5. Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto del comune, il pagamento della tassa pu• essere effettuato senza la compilazione del suddetto modulo, mediante versamento diretto.
6. Per le occupazioni durante il mercato settimanale la tassa viene pagata al vigile che assegna il posto con rilascio di quietanza, o con versamento sull'apposito modulo di c/c postale.

Art. 40

Rimborsi

1. I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza, al comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui é stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Art. 41

Ruoli coattivi

1. La riscossione coattiva della tassa si effettua secondo le modalit  previste dall'art. 68 del D.P.R. n. 43 del 28 gennaio 1988, in un'unica soluzione.
2. Si applica l'art. 2752 del codice civile.

Art. 42

Norme transitorie

1. La tassa, per il solo anno 1994, é dovuta come segue, ai sensi dell'art. 56 del decreto:
 - a) comma 3 - I contribuenti tenuti al pagamento della tassa per l'anno 1994, con esclusione di quelli gi  iscritti a ruolo, devono presentare la denuncia di cui al titolo II art. 18 del presente regolamento, ed effettuare il versamento entro il 29 giugno 1994. I contribuenti gi  iscritti a ruolo per il 1993, saranno iscritti a ruolo per il 1994 con gli importi risultanti dall'applicazione delle nuove tariffe adottate dall'Amministrazione;
 - b) comma 4 - Per le occupazioni di cui all'art. 26 del presente regolamento, la tassa é pari all'importo dovuto per l'anno 1993 aumentato del 10 per cento, con una tassa minima di L. 50.000;
 - c) comma 11 bis - Per le occupazioni temporanee, effettuate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, e per le occupazioni realizzate con

installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tassa é determinata con riferimento alle tariffe applicabili per l'anno 1993, aumentate del 50 per cento;

d) comma 5 - Le riscossioni e gli accertamenti relativi ad annualità precedenti a quella in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni previste dal capo secondo del decreto, sono effettuati con le modalità ed i termini previsti dal T.U.F.L., approvato con R.D. 14 settembre 1931, n. 1175 e successive modificazioni. La formazione dei ruoli, fatta salva l'ipotesi di cui all'art. 68 del D.P.R. n. 43 del 28 gennaio 1988, riguarderà la sola riscossione della tassa dovuta per le annualità fino al 1994 incluso.

Art. 43
Abrogazioni

1. Con il presente regolamento si prende atto che risultano abrogati gli articoli compresi dal n.192 al n.200 del T.U.F.L. n.1175/1931 nella parte non compatibile con le nuove disposizioni, l'art.39 della Legge 2.7.1952, n.703, l'articolo unico della Legge 6.3.1958, n.177, l'articolo unico della Legge 26.7.1961, n.711, l'art.6 della Legge 18.4.1962, n.208, nonché le disposizioni di cui al Decreto Min.Fin. e Min.Int. 26.2.1933, pubblicato in G.U. n.95 del 24.4.1933 per la parte concernente la tassazione delle linee elettriche e telefoniche, ed ogni altra disposizione di legge incompatibile con le norme del presente decreto.

2. É abrogata la delibera di Giunta Comunale n.955 del 28.07.1962 ed i suoi allegati, per quanto non compatibile col presente Regolamento.

Art. 44

Vigilanza

Con il presente regolamento si prende atto che É attribuita alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze la funzione di vigilanza sulla gestione, sia diretta che in concessione, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

A tal fine, si applicano le disposizioni di cui all'art.35 del decreto.

Art. 45

Rinvio ad altre disposizioni

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alle norme contenute nel capo II del decreto, nonché alle speciali norme legislative vigenti in materia.

Art. 46

Pubblicità del Regolamento

Copia del presente regolamento sarà tenuto a disposizione del pubblico a norma dell'art.22 della Legge 7 agosto 1990, n.241, affinché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 47

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 46 della legge n. 142/90, é pubblicato all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore dal 1º gennaio 1994 a norma dell'art.56, comma 2º, del decreto.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE TOSAP
dott. Riccardo QUACQUARELLI

IL SINDACO
dott. Giannicola SINISI

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Vito RUGGIERO

→

**SI INTEGRA IL PRESENTE REGOLAMENTO CON LA
DELIBERA N. 10 DEL 12/03/2002.**

25 MAR 2002



CITTÀ DI ANDRIA

Copia Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 10

OGGETTO: "Deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 28.04.1994 avente ad oggetto: "Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche Comunali (T.O.S.A.P.)"- APPROVAZIONE REGOLAMENTO: INTEGRAZIONE.

L'anno duemila due il giorno dodici del mese di marzo alle ore 19.30
in Andria, nella Sala Consiliare, si è riunito, previo invito scritto, notificato al domicilio di ogni componente, il Consiglio Comunale in adunanza ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione..

Fatto l'appello nominale, risultano presenti ed assenti i Consiglieri, come dall'elenco che segue:

	Pres	Ass.		Pres	Ass.
1. CALDARONE Dr Vincenzo sind.	1		17. NICOLAMARINO Arch. Francesco		6
2. FISFOLA Geom. Marcello			18. SANTOVITO Felice		
3. CAMPANA Geom. Domenico			19. BISCEGLIE Dr Emanuele		7
4. GUANTARIO Avv. Antonio			20. FORTUNATO Prof. Antonio		
5. MANSI Avv. Giuseppe		1	21. MARMO Dr Nicola		8
6. MISCIOSCIA Per. Ag. Benedetto			22. MONTRONE Nicola		
7. CECI Dr Giuseppe		2	23. BASILE Ing. Riccardo		9
8. DE FEO Rag. Domenico			24. INCHINGOLO Dott. Savino		
9. FRATEPIETRO Nicola			25. DI BARI Ing. Gianrodolfo		
10. VITANOSTRA Salvatore			26. SGARRA Emanuele		10
11. de NIGRIS Dr Domenico		3	27. INCHINGOLO Prof. Francesco		11
12. DI PALMA Per. In. Vincenzo			28. MATERA Avv. Pierpaolo	17	
13. CIRULLI Dr Giovanni		4	29. TROIA Rag. Cesareo		12
14. SINISI Geom. Mario			30. MONTRONE Ing. Vincenzo		13
15. FARINA Prof. Paolo		5	31. FUCCI Dott. Benedetto		14
16. LONIGRO Leonardo					

Assume la presidenza il Sig. VITANOSTRA Sig. Salvatore - Presidente - il quale visto che il numero degli interventi è sufficiente alla validità della deliberazione, dichiara aperta la seduta e passa alla trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Partecipa il /////// Segretario Generale Comunale Sig. RUGGIERI Dr Vito

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dà atto che:

- sono presenti gli Assessori Comunali sigg.ri: MARMO Ins. Giuseppina, VOLPE Per. Ind. Angelo, COLIA Rag. Francesco, DI LORENZO Avv. Michele, LAMESTA Dr Ambrogio, MEMEO Avv. Michele, GRINER Dr Antonio e PISTILLO Ing. Antonio;
- durante il corso della seduta, essendo entrati in aula i Consiglieri sigg.ri: CECI Dr Giuseppe, de NIGRIS Dr Domenico, CIRULLI Dr Giovanni, FARINA Prof. Paolo, NICOLAMARINO Arch. Francesco, BISCEGLIE Dr Emanuele, TROIA Rag. Cesareo, FUCCI Dott. Benedetto ed essendo uscito il Consigliere CAMPANA Geom. Domenico, risultano n° 24 presenti;

Premesso che è agli atti del Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione:

" IL CONSIGLIO COMUNALE

- " Premesso:
- " che con Decreto Legislativo 15.11.1993, n. 507 è stata istituita la Tassa per l'Occupazione degli Spazi ed aree Pubbliche (TOSAP).
- " che con deliberazioni consiliari: n. 43 del 28.04.1994, modificata con delibera consiliare n. 46 del 11.03.1996 fu approvato il Regolamento Comunale per la Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche; n.44 del 28.04.1994 fu approvata la classificazione delle aree; n. 45 del 28.04.1994 furono approvate le tariffe;
- " che il comma 20 dell'art.31 della legge 23.12.1998, n.448, modificando l'art. 51 del D. Lgs. 15.12.1997 n.446, dava facoltà al Comune di escludere l'applicazione nel proprio territorio della T.O.S.A.P. e dava facoltà di poter assoggettare le occupazioni a canone (COSAP);
- " che l'art. 63 del D.Lgs. 15.12.1997 n.446 detta disposizioni per l'istituzione del canone;
- " Letta la proposta di Regolamento Comunale per l'Istituzione e l' Applicazione del Canone per l' Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche, predisposta dal funzionario responsabile, dr. Riccardo QUACQUARELLI;
- " Ritenuto di adottare detto regolamento;
- " Visto il parere favorevole dal punto di vista tecnico, espresso dal funzionario responsabile, dr. Riccardo QUACQUARELLI dopo aver acquisito il parere del Settore Urbanistico, della Polizia Municipale e dell'Ufficio Licenze;
- " Visto il parere favorevole dal punto di vista contabile, espresso dal Direttore di Ragioneria, dr. Riccardo TURSI;
- " Visto il parere favorevole espresso dalla 1^a e 3^a Commissione Consiliare Permanente nella seduta congiunta del _____;
- " Ad unanimità di voti espressi per alzata di mano;

" DELIBERA

- " di approvare, in riferimento all'art.63 del Decreto Legislativo 15.12.1997, n. 446, il Regolamento Comunale per l'Istituzione e l' Applicazione del Canone per l' Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche (COSAP) allegato al presente provvedimento, di cui fa parte integrante;

- " di abrogare il Regolamento Comunale per la TOSAP, approvato con delibera consiliare n. 43 del 28.04.1994;
 - " di dare atto che detto Regolamento entra in vigore dall' 1.1.2002.
-

- il Presidente VITANOSTRA Salvatore introduce la discussione sull'argomento di cui all'oggetto dando lettura del parere congiunto espresso dalla 1^ e 3^ Commissione Consiliare Permanente e, per l'Amministrazione, cede la parola all'Assessore al ramo GRINER Dr Antonio il quale, tra l'altro, propone e dà lettura degli emendamenti d'Ufficio e fatti propri, così come di seguito riportato:

" EMENDAMENTI

" Alla

- " **Proposta di deliberazione " Regolamento per l'istituzione e applicazione del Canone per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche (C.O.S.A.P.)" (Prot. n° 12/Pres.za)**
- " **Sostituire l'oggetto della suddetta proposta di deliberazione nel testo come segue:**
- " **" " Deliberazione del Consiglio Comunale n° 43 del 28/4/1994 avente ad oggetto " Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche Comunali (T.O.S.A.P.) - Approvazione Regolamento Comunale ": INTEGRAZIONE." "**
- " **Aggiungere in testa nella premessa della suddetta proposta di delibera, il testo come segue:**
- " **" " Tutto ciò premesso:**
- " **Ritenuto di dover rinviare l'entrata in vigore del Nuovo Regolamento C.O.S.A.P., da approvarsi successivamente con apposito provvedimento deliberativo, all'anno 2003:**
- " **Ritenuto, altresì, di dover integrare l'art. 32 del vigente Regolamento Comunale T.O.S.A.P., approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 43 del 28/4/1994, come segue:**
- " **comma 3. Sono altresì, esenti le seguenti tipologie di occupazioni:**
- " **occupazioni con tende, vetrinette, lampade e fioriere poste a fronte di esercizi pubblici/commerciali;**
- " **innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;**
- " **occupazioni in occasione di manifestazioni pubbliche, ricorrenze e festività, non aventi finalità di lucro;**
- " **occupazioni poste in essere dai portatori di handicaps o quelle realizzate a favore degli stessi da altri soggetti;**
- " **occupazioni per la manutenzione delle facciate degli edifici di civili abitazioni;**
- " **occupazioni per il mercato settimanale;**
- " **occupazioni occasionali non superiori a due ore.**

- " **comma 4.** Le esenzioni di cui al presedente comma 3 entreranno in vigore dal 1° gennaio 2002 riguardo alle occupazioni permanenti, mentre le stesse riguardanti le occupazioni temporanee entreranno in vigore dalla data di esecutività del presente provvedimento;
- " Ritenuto di adottare detta integrazione al più volte citato Regolamento Comunale T.O.S.A.P. adottato con la suddetta deliberazione consiliare n° 43/1994;
- " Visto il parere favorevole dal punto di vista tecnico, espresso dal Funzionario Responsabile dott. Riccardo QUACQUARELLI;
- " Visto il parere favorevole dal punto di vista contabile, espresso dal Direttore di Ragioneria dott. Riccardo TURSI;
- " Visto il seguente parere, espresso dalla 1^ e 3^ Commissione Consiliare Permanente riunite in seduta congiunta il 26/2/2002:
- " A _____ di voti espressi per alzata di mano;
- " **DELIBERA**
- " di integrare l'art. 32 del Vigente Regolamento Comunale T.O.S.A.P., approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 43 del 28/4/1994, come segue:
- " **comma 3.** Sono altresì, esenti le seguenti tipologie di occupazioni:
- " occupazioni con tende, vetrinette, lampade e fioriere poste a fronte di esercizi pubblici/commerciali;
- " innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;
- " occupazioni in occasione di manifestazioni pubbliche, ricorrenze e festività, non aventi finalità di lucro;
- " occupazioni poste in essere dai portatori di handicaps o quelle realizzate a favore degli stessi da altri soggetti;
- " occupazioni per la manutenzione delle facciate degli edifici di civili abitazioni;
- " occupazioni per il mercato settimanale;
- " occupazioni occasionali non superiori a due ore.
- " **comma 4.** Le esenzioni di cui al presedente comma 3 entreranno in vigore dal 1° gennaio 2002 riguardo alle occupazioni permanenti, mentre le stesse riguardanti le occupazioni temporanee entreranno in vigore dalla data di esecutività del presente provvedimento."''

- durante i suindicati interventi, essendo entrato in aula il Consigliere CAMPANA Geom. Domenico ed essendo uscito il Consigliere de NIGRIS Dr Domenico, risultano n° 24 presenti;
- il Presidente VITANOSTRA Salvatore, non avendo iscritti a parlare, pone in votazione il su riportato emendamento testè letto dall'Assessore GRINER Dr Antonio e viene approvato a maggioranza, per effetto di n° 15 voti favorevoli e n° 9 astensioni (Fisfolà, Campana, Guantario, Miscioscia, Ceci, De Feo, Montrone Nicola, Matera e Fucci), tutti espressi per alzata di mano;

- di seguito, il Presidente VITANOSTRA Salvatore, non avendo iscritti a parlare, pone in votazione la proposta emendativa d'Ufficio - fatta propria dall'Assessore e testè votata - e **viene approvata a maggioranza, per effetto di n° 15 voti favorevoli** (Caldarone, Fratepietro, Vitanostra, Di Palma, Cirulli, Sinisi, Farina, Lonigro, Nicolamarino, Santovito, Bisceglie, Fortunato, Inchingolo Savino, Di Bari e Troia) **e n° 9 astensioni** (Fisfola, Campana, Guantario, Miscioscia, Ceci, De Feo, Montrone Nicola, Matera e Fucci), **tutti espressi peralzata di mano;**

Per l'effetto,

Vista la proposta di delibera agli atti del Consiglio Comunale;

Vista, altresì, la nuova proposta emendativa dell'Ufficio presentata e fatta propria dall'Assessore al ramo GRINER Dr Antonio;

Preso atto del risultato delle votazioni,

Premesso che:

la nuova proposta deliberativa esaminata sostituisce in toto quella agli atti avente per oggetto: "Regolamento Comunale per l'istituzione e l'applicazione del Canone per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche (C.O.S.A.P.). (Prot. n° 12/Pres.za) tendente a:

- **Sostituire l'oggetto della suddetta proposta di deliberazione nel testo come segue:**
"Deliberazione del Consiglio Comunale n° 43 del 28/4/1994 avente ad oggetto "Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche Comunali (T.O.S.A.P.) - Approvazione Recolamento Comunale ": INTEGRAZIONE."
- **Aggiungere in testa nella premessa della suddetta proposta di delibera, il testo come segue:**

Tutto ciò premesso:

Ritenuto di dover rinviare l'entrata in vigore del Nuovo Regolamento C.O.S.A.P., da approvarsi successivamente con apposito provvedimento deliberativo, all'anno 2003;

Ritenuto, altresì, di dover integrare l'art. 32 del vigente Regolamento Comunale T.O.S.A.P., approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 43 del 28/4/1994, come segue:

- **comma 3.** Sono altresì, esenti le seguenti tipologie di occupazioni:
 1. occupazioni con tende, vetrinette, lampade e fioriere poste a fronte di esercizi pubblici/commerciali;
 2. innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;
 3. occupazioni in occasione di manifestazioni pubbliche, ricorrenze e festività, non aventi finalità di lucro;
 4. occupazioni poste in essere dai portatori di handicaps o quelle realizzate a favore degli stessi da altri soggetti;

5. occupazioni per la manutenzione delle facciate degli edifici di civili abitazioni;
6. occupazioni per il mercato settimanale;
7. occupazioni occasionali non superiori a due ore.

- **comma 4:**

Le esenzioni di cui al precedente comma 3 entreranno in vigore dal 1° gennaio 2002 riguardo alle occupazioni permanenti, mentre le stesse riguardanti le occupazioni temporanee entreranno in vigore dalla data di esecutività del presente provvedimento;

Ritenuto di adottare detta integrazione al più volte citato Regolamento Comunale T.O.S.A.P. adottato con la suddetta deliberazione consiliare n° 43/1994;

Visto il parere favorevole dal punto di vista tecnico, espresso dal Funzionario Responsabile -Ufficio Entrate di questo Comune, Sig. QUACQUARELLI Dr Riccardo, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D. L.vo n° 267/2000;

Visto il parere favorevole dal punto di vista contabile, espresso dal Direttore di Ragioneria di questo Comune, Sig. TURSI Dr Riccardo, ai sensi della su citata legge;

Visto il seguente parere, espresso dalla 1^ e 3^ Commissione Consiliare Permanente riunite in seduta congiunta il 26/2/2002:

“”omissis..... : **PARERI:**

" Il Componente **de NIGRIS Dr Domenico** va via e dichiara che **si riserva** di esprimere il proprio parere in Consiglio Comunale.

" Dopo ulteriori chiarimenti e approfondita discussione, il Componente **LONIGRO Leonardo** **si riserva** di esprimere il proprio parere in aula, i Componenti **BISCEGLIE Dr Emanuele, DI PALMA Per. Ind. Vincenzo, FARINA Prof. Paolo e TROIA Rag. Cesareo** esprimono **parere favorevole** alla nuova proposta a formularsi da parte dell'Ufficio facendola propria ed il Componenti **DE FEO Rag. Com. Domenico, FISFOLA Geom. Marcello e MONTRONE Nicola** **si astengono**. “”;

A maggioranza, per effetto di n° 15 voti favorevoli (Caldarone, Fratepietro, Vitanostra, Di Palma, Cirulli, Sinisi, Farina, Lonigro, Nicolamarino, Santovito, Bisceglie, Fortunato, Inchingolo Savino, Di Bari e Troia) **e n° 9 astensioni** (Fisfola, Campana, Guantario, Miscioscia, Ceci, De Feo, Montrone Nicola, Matera e Fucci), **tutti espressi per alzata di mano;**

D E L I B E R A

1) - **di integrare l'art. 32 del Vigente Regolamento Comunale T.O.S.A.P.,** approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 43 del 28/4/1994, come segue:

- **comma 3.** Sono altresì, esenti le seguenti tipologie di occupazioni:
1. occupazioni con tende, vetrinette, lampade e fioriere poste a fronte di esercizi pubblici/commerciali;
 2. innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to VITANOSTRA Salvatore

f.to RUGGIERI Dr Vito

E' copia conforme al suo originale, in carta libera per uso amministrativo.

Prot. N. 264

Della su estesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL V. SEGRETARIO GENERALE

Addi 14 MAR. 2002

f.to dott. Giuseppe Tota

Si attesta di aver espresso parere ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.Lg.vo n.267/2000, sotto il profilo della regolarità tecnica sulla proposta, relativa alla presente deliberazione, come in premessa.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

f.to QUACQUARELLI Dr Riccardo

Si attesta di aver espresso parere ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.Lg.vo n.267/2000, sotto il profilo della regolarità contabile sulla proposta, relativa alla presente deliberazione, come in premessa.

IL DIRETTORE DI RAGIONERIA

f.to TURSI Dr Riccardo

Il Responsabile del procedimento, visti gli atti d'ufficio

A T T E S T A

Che la presente deliberazione:

- è stata affissa all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi a partire dal _____ al _____ come prescritto dall'art. 124 comma 1°, del D.Lg.vo n.267 del 18/8/2000.
- è divenuta esecutiva perché:
 - decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3) del D.Lg.vo n.267 del 18/8/2000.
 - Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4) del D.Lg.vo n.267 del 18/8/2000.
 - Decorsi 30 giorni dalla ricezione da parte del Co.Re.Co.:
 - dell'atto (art. 134 comma 1) del D.Lg.vo n.267 del 18/8/2000.
 - dei chiarimenti o elementi di giudizi richiesti (art. 134 comma 1) del D.Lg.vo n.267 del 18/8/2000. senza che sia stata comunicata l'adozione del provvedimento di annullamento.
- Avendo il Co.Re.Co. comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità (art.134, comma 1) del D.Lg.vo n.267/2000. nella seduta del _____ prot. n. _____

Addi _____

Ai sensi dell'art.14 della legge 4 gennaio 1968, n.15, a seguito del controllo effettuato, attesto che la presente copia è conforme al suo originale.

Prot. n. _____

La su estesa deliberazione è stata pubblicata, ai sensi dell'art. 28 della Legge Regionale n. 22 del 22-6-1994, per sette giorni, dal _____ al _____

IL SEGRETARIO GENERALE

li _____